

ITALIAN COMPETITION NEWSLETTER

1/2024

In questo numero, dedicato alle decisioni dell'AGCM e alle sentenze del Giudice Amministrativo in materia antitrust e tutela del consumatore relative al mese di settembre 2024:

- [Abuso di posizione dominante: l'AGCM approva i nuovi impegni proposti da Autostrade per l'Italia S.p.A. in relazione alle carte di pagamento elettronico del pedaggio](#)
- [Cartello del cartone ondulato: l'AGCM riduce l'importo della sanzione irrogata ad Ondulati Nordest S.p.A.](#)
- [Pratiche commerciali scorrette: il Consiglio di Stato conferma la sanzione da € 1.5 milioni nei confronti di Flixbus](#)

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE: L'AGCM APPROVA I NUOVI IMPEGNI PROPOSTI DA AUTOSTRADAL PER L'ITALIA S.p.A. IN RELAZIONE ALLE CARTE DI PAGAMENTO ELETTRONICO DEL PEDAGGIO

Lo scorso 3 settembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o l'"Autorità") ha accolto l'istanza di revisione degli impegni già resi vincolanti nell'ambito di un procedimento istruttorio per abuso di posizione dominante (A382/2007) avviato nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. ("ASPI" o la "Società") nel 2007, nel mercato dei sistemi di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali.

Oggetto della condotta originariamente contestata dall'Autorità era stato il rifiuto opposto dalla Società a fronte delle richieste di rimborso delle tessere "Viacard" a scalare (i.e. carte prepagate specificamente destinate al pagamento elettronico dei pedaggi autostradali) non utilizzate o utilizzate solo parzialmente dai consumatori, nel periodo di validità delle stesse.

ASPI si era dunque inizialmente impegnata, a tempo indeterminato, a (i) rimuovere la data di scadenza dalle proprie carte e (ii) darne adeguata informativa all'utenza attraverso un'apposita campagna di comunicazione.

Alla luce dell'annunciata intenzione di dismettere le tessere Viacard, lo scorso luglio la Società ha presentato all'AGCM un'istanza di revisione dell'impegno sub (i).

Nello specifico, ASPI si è impegnata a:

- a) cessare la produzione e la distribuzione ai rivenditori esterni delle tessere Viacard;
- b) con riferimento alle tessere già distribuite, riacquistare quelle rimaste invendute presso i distributori;
- c) quanto alle tessere Viacard già acquistate dagli automobilisti, garantire un periodo di più di 5 anni per l'utilizzabilità delle stesse ai caselli per il pagamento dei pedaggi, mantenendo al contempo attive per un periodo di più di 14 anni alcune procedure per tutti coloro che, invece, volessero richiedere il rimborso del credito residuo presente sulla carta; e
- d) mettere a disposizione degli utenti interessati ad ottenere il rimborso del credito residuo appositi canali per trasmettere la relativa richiesta (quali, il sito web o l'app "Muovy", nonché una procedura telefonica).

Non da ultimo, ASPI ha rinnovato l'intenzione di avviare una campagna informativa per garantire che i consumatori siano pienamente aggiornati sulla cessazione della possibilità di acquistare le carte, nonché sulle modalità di utilizzo residuo e di rimborso.

L'AGCM ha valutato l'idoneità delle misure nel fornire ai consumatori un adeguato periodo di tempo per utilizzare il residuo delle carte Viacard e per richiedere il rimborso. Considerando, inoltre, la vasta gamma di opzioni disponibili per la presentazione di tali richieste, l'Autorità ha reso vincolanti gli impegni così come rivisti.

CARTELLO DEL CARTONE ONDULATO: L'AGCM RIDUCE L'IMPORTO DELLA SANZIONE IRROGATA AD ONDULATI NORDEST S.P.A.

In ottemperanza alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato nel luglio 2024 (sentenza n. 6808/2024), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o l'"Autorità"), con provvedimento del 10 settembre 2024 (n.31324), ha provveduto ad una seconda rideterminazione della sanzione irrogata nei confronti di Ondulati Nordest S.p.A. (la "Società") ad esito di un procedimento nel quale era stata accertata la partecipazione di quest'ultima ad un'intesa distorsiva della concorrenza nei mercati verticalmente connessi della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato (I805/2019).

Tale procedimento si era concluso nel 2019 con l'accertamento della condotta illecita posta in essere dalla Società e con la conseguente irrogazione di una sanzione pari a 2.831.489 euro ([provvedimento n. 27849/2019](#)).

Avverso il provvedimento dell'AGCM, la Società aveva proposto ricorso, in primo grado, dinanzi al TAR Lazio, e poi – a fronte del rigetto di quest'ultimo – dinanzi al Consiglio di Stato

Il giudice di seconde cure si era pronunciato annullando il provvedimento nella sola parte relativa alla quantificazione della sanzione (sentenza n. 941/2023), che l'Autorità aveva quindi ridotto ad 2.548.340 euro ([provvedimento del 20 febbraio 2024, n. 31071](#)).

Nondimeno, la Società proponeva nuovamente ricorso contestando, questa volta, la mancata considerazione della predisposizione ed attuazione di un

programma di compliance antitrust ai fini della quantificazione della sanzione e dunque l'applicazione del relativo sconto.

Chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, il Consiglio di Stato ha infine disposto un'ulteriore riduzione del 5%, quantificando la sanzione in 2.420.923 euro

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SANZIONE DA € 1.5 MILIONI NEI CONFRONTI DI FLIXBUS

Il 9 settembre 2024, il Consiglio di Stato (sentenza n. 7503/2024) ha respinto in ultima istanza il ricorso proposto da Flixbus Italia s.r.l. (la "Società") avverso la sentenza del TAR che, a sua volta, aveva confermato il provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità" o "AGCM") aveva sanzionato la Società, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro, a valle dell'accertamento di due pratiche commerciali scorrette (provvedimento n. 28557 del 2 febbraio 2021).

In particolare, nel 2021 l'AGCM aveva contestato alla Società, attiva nel mercato dei servizi low cost di trasporto extraurbano su autobus, l'adozione delle seguenti condotte:

- a) la vendita di titoli di viaggio, attraverso canali on line, nonostante la circolazione fosse limitata a causa delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19. La perdurante accessibilità ai canali per la prenotazione e il pagamento di biglietti per prestazioni non erogate è stata dunque ritenuta idonea ad integrare un indebito condizionamento delle scelte dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti, erroneamente, a credere di poter effettivamente usufruire del servizio, laddove invece – date le restrizioni vigenti – ciò non era permesso; e
- b) la diffusione di informazioni lacunose, ambigue ed intempestive in relazione alla cancellazione dei servizi e ai diritti spettanti alla clientela in caso di soppressione delle corse, e le modalità disomogenee, incongruenti e intempestive adottate per la gestione delle istanze di rimborso, inclusa la proposta immediata di un voucher sostitutivo quale esclusiva o prioritaria modalità di ristoro per il biglietto annullato rispetto al rimborso in denaro, la conseguente omissione di adeguata informativa circa le alternative di ristoro spettanti ai consumatori, nonché l'applicazione di oneri ulteriori per l'esercizio di tali diritti post-vendita.


Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha dunque convalidato la ricostruzione dell'AGCM, già avallata in primo grado dal TAR, secondo cui la Società avrebbe sfruttato indebitamente e strumentalmente la situazione emergenziale data dalla pandemia a danno dei consumatori, e confermato la sanzione pari a 1,5 milioni di euro irrogata dall'Autorità.

ITALIAN ANTITRUST TEAM



Luciano Di Via

Partner, Head of
Antitrust in Italy



Antonio Mirabile

Senior Associate



Maria Bazzini

Associate



Eleonora Zappalorto

Associate



Alessandra Oliva

Associate



Luca Borin

Associate

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di fornire informazioni di carattere generale rispetto all'argomento trattato e non deve essere intesa come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del documento.

www.cliffordchance.com

Clifford Chance, Via Broletto, 16, 20121
Milano, Italia

© Clifford Chance 2024

Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcellona •
Pechino • Bruxelles • Bucharest • Casablanca
• Delhi • Dubai • Düsseldorf • Francoforte •
Hong Kong • Houston • Istanbul • Londra •
Lussemburgo • Madrid • Milano • Monaco di
Baviera • Newcastle • New York • Parigi •
Perth • Praga • Riyadh* • Roma • San Paolo
del Brasile • Shanghai • Singapore • Sydney •
Tokyo • Varsavia • Washington, D.C.

*AS&H Clifford Chance, una joint venture
costituita da Clifford Chance LLP.

Clifford Chance ha un rapporto di
collaborazione con Redcliffe Partners in
Ucraina.